



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

Servizio negoziale

Via Balbi, 5 - 16126 Genova
tel. 010/209.9407 - 5794 - 5523 - fax. 010/209.51955
e-mail: negoziale@unige.it sito: www.unige.it/bandi/

Prot. N° 6664 del 06.03.2013

X/3

Ai Dirigenti

Risposta a nota N°.

Ai Capi Servizio dell'Area strutture fondamentali

Allegati N°.

1

Ai Segretari amministrativi

LORO SEDI

Circolare n. 7 del 06.03.2013

Oggetto: Decreto Legislativo n. 218 del 15/11/2012 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia.

Con la presente si segnala che la Prefettura di Genova con nota pervenuta in data 28 febbraio u.s. ha comunicato che con il Decreto Legislativo in oggetto è stata anticipata al **13 febbraio 2013** l'entrata in vigore delle disposizioni del Libro II del Codice Antimafia, relativo alla documentazione antimafia.

Diversamente da quanto originariamente stabilito dal Codice, l'entrata in vigore delle predette disposizioni è stata sganciata dall'effettiva attivazione della banca dati nazionale originariamente prevista grazie alla quale la documentazione antimafia avrebbe dovuto essere rilasciata in tempo reale. Proprio la previsione di questa nuova modalità di rilascio automatica aveva portato il Legislatore ad eliminare la possibilità di acquisire la comunicazione antimafia nella forma dei certificati camerati, muniti dell'apposita dicitura.

La mancata attivazione della banca dati ha comportato la necessità di predisporre una procedura transitoria per il rilascio della documentazione. Ne consegue che, **a partire dal 13 febbraio e fino all'attivazione della nuova piattaforma informatica, la documentazione antimafia dovrà essere richiesta elusivamente alla Prefettura.** Eventuali richieste inoltrate alla Camera di Commercio di Genova a far data dal 13 febbraio dovranno pertanto essere presentate ex novo alla Prefettura.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 83 del Codice Antimafia **la documentazione antimafia deve essere acquisita prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.**

Ai sensi dell'art. 84 del citato Codice la documentazione antimafia è costituita dalla **comunicazione antimafia** e dall'**informazione antimafia**.

- La **comunicazione antimafia** consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto conseguenti all'adozione delle misure di prevenzione (vedasi art. 67 del Codice Antimafia).
- L'**informazione antimafia** consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto conseguenti all'adozione delle misure di prevenzione di cui nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

Si segnala che l'art. 85 del Codice Antimafia, come modificato dal D.Lgs. n. 159/2012, ha notevolmente ampliato la platea degli operatori economici da sottoporre alle verifiche antimafia. Per un quadro completo degli operatori economici e dei soggetti sottosti ad accertamenti antimafia si rimanda all'**allegato A** alla presente comunicazione.

Di seguito si riportano le **nuove modalità di acquisizione rispettivamente per la “comunicazione antimafia” e l’”informazione antimafia”**

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

La richiesta deve essere inviata alla Prefettura di Genova mediante il modello C e allegando la visura camerale dell'operatore economico o la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. rilasciata dall'operatore medesimo.

Entrambi i moduli sono reperibili al seguente indirizzo:

<http://www.prefettura.it/genova/contenuti/8662.htm>.

Si evidenzia che la validità della comunicazione antimafia è di **sei mesi** dalla data del rilascio ed è valida solo per il procedimento per il quale è stata richiesto.

La comunicazione antimafia deve essere richiesta per la stipula di contratti aventi i seguenti importi:

- Per LAVORI PUBBLICI da € 150.000,00 a € 5.000.000,00
- Per SERVIZI E FORNITURE da € 150.000,00 a € 200.000,00

Il tempo consentito per gli accertamenti del Prefetto e l'adozione del provvedimento finale è di 45 giorni, prorogabili, nei casi di verifiche di particolare complessità, di altri 30. Della necessità di avvalersi della proroga sarà informata l'Amministrazione richiedente la documentazione antimafia.

I termini di cui sopra decorrono dalla data di avvio del procedimento comunicata dalla Prefettura.

Si segnala che ai sensi dell'art. 89 del Codice Antimafia **i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti dalla stazione appaltante**, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione conseguenti all'adozione delle misure di prevenzione (vedasi art. 67 del Codice Antimafia). La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si applica l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 relativo alle verifiche a campione.

INFORMAZIONE ANTIMAFIA

La richiesta deve essere inviata alla Prefettura di Genova mediante il “modello I” e allegando la visura camerale dell'operatore economico o la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. rilasciata dall'operatore medesimo e le dichiarazioni sostitutive del certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia.

La predetta modulistica è disponibile al seguente indirizzo:

<http://www.prefettura.it/genova/contenuti/8663.htm>

La validità della informazione antimafia è di **dodici mesi** dalla data del rilascio ed è valida solo per il procedimento per il quale è stato richiesto.

L'informazione antimafia deve essere richiesta per la stipula di contratti aventi i seguenti importi:

- Per LAVORI PUBBLICI da € 5.000.000,00 in su
- Per SERVIZI E FORNITURE da € 200.000,00 in su
- Per Subappalti e Cottimi da € 150.000,00 in su

Il tempo consentito per gli accertamenti del Prefetto e l'adozione del provvedimento finale è di 45 giorni, prorogabili, nei casi di verifiche di particolare complessità, di altri 30. Della necessità di avvalersi della proroga sarà informata l'Amministrazione richiedente la documentazione antimafia.

Trascorsi 45 giorni dal ricevimento della richiesta del provvedimento da parte della Prefettura e quindici nei casi di urgenza dichiarata dalla stazione appaltante, le Amministrazioni interessate sono comunque tenute a procedere alla stipula del contratto.

I termini di cui sopra decorrono dalla data di avvio del procedimento comunicata dalla Prefettura.

In tale caso, il contratto stipulato sarà sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 89 del Codice. Se successivamente alla stipula del contratto dall'informativa dovessero emergere cause di divieto, di decadenza o di sospensione conseguenti all'adozione delle misure di prevenzione, la stazione appaltante è tenuta a recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Il recesso opera anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

MODELLO G.A.P.

Pur non essendo oggetto delle norme contenute nel Codice Antimafia così come modificato dal D.Lgs. n. n. 218 del 15.11.2012, si ritiene opportuno rammentare alle SS.LL. l'ulteriore adempimento connesso con la legislazione antimafia.

Ai sensi della Legge 12.10 1982 n. 726 (art. 2) e della Legge 30.12. 1991 n. 410, gli Enti Pubblici che bandiscono appalti per l'esecuzione di opere pubbliche o per la fornitura di servizi nonché le imprese, individuali o costituite in forma societaria, aggiudicatarie degli appalti medesimi o di eventuali sub-appalti di importo pari o superiore a **€ 51.645,69 IVA inclusa, sono tenute a compilare ed a trasmettere al Prefetto il modello "GAP"**.

In riscontro ad un quesito scritto posto da questo Servizio, la Prefettura di Genova ha precisato che **l'invio del modello GAP è subordinato all'importo del contratto derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario** e comunque pari o superiore alla somma predetta.

Il modulo va compilato al momento della stipula del contratto o della convenzione d'appalto fra la Stazione Appaltante ed il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria e deve essere trasmesso alla Prefettura.

Ne consegue che nella lettera con la quale si comunica l'aggiudicazione definitiva efficace (a conclusione delle verifiche di legge), l'aggiudicatario deve essere invitato a presentare il modulo GAP.

Se nel corso dell'esecuzione dell'appalto vengono apportate modifiche all'importo od all'oggetto del contratto, è necessario che la stazione appaltante curi, con la massima tempestività, la compilazione di un nuovo modulo GAP contenente gli elementi di novità ed i riferimenti relativi al modulo iniziale, del quale occorrerà riportare integralmente i dati della parte riservata alla stazione appaltante.

I moduli GAP e le istruzioni per la compilazione sono disponibili al seguente indirizzo:

<https://intranet.unige.it/negoziale/normativaantimafia.html>

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa G. Maglione

GM/ff/mb